



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, PREMI DI LAUREA, PREMI, ATTI DI LIBERALITÀ E PATROCINI**

*Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 12 aprile 2024 <sup>(\*)</sup>*

## **TITOLO 1**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di carattere istituzionale destinate a mantenere o ad accrescere il ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato (in seguito denominato CNN), la sua presenza e la sua immagine nel contesto sociale locale e nazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Le norme contenute nel Regolamento sono finalizzate, in particolare, a definire una disciplina organica in materia di concessione di borse di studio, assegni di ricerca, premi di laurea, premi, atti di liberalità e patrocini, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Il Regolamento non si applica a forme contributive che conseguono la stipulazione di convenzioni regolanti i rapporti finanziari tra il CNN e i soggetti convenzionati e a contributi, agevolazioni, fruizione di beni mobili e immobili disciplinati da apposite disposizioni legislative o regolamentari.

## **TITOLO 2**

### **ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO**

#### **CAPO 1**

##### **BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA**

#### **Articolo 2**

##### **Concessione di borse di studio e assegni di ricerca**

1. Il CNN può erogare borse di studio e assegni di ricerca a favore di studenti o giovani laureati, che siano cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, a seguito di una selezione pubblica per titoli e/o colloquio, secondo i criteri specifici definiti nel bando concorsuale.

*(\*) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione del 12 aprile 2024, a eccezione delle disposizioni di cui al Titolo 3, che entreranno in vigore a seguito delle nuove procedure attuative.*

2. Il bando di selezione è emanato con delibera del Comitato Esecutivo del CNN e pubblicato sul suo sito web e sui social media.
3. Le borse di studio e gli assegni di ricerca hanno la finalità di dare un riconoscimento a studenti particolarmente meritevoli per l'impegno profuso nel proprio percorso di studio o premiare laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche di interesse notarile o che meritino un incentivo a proseguire nell'attività di ricerca o di perfezionamento degli studi di interesse notarile.
4. La selezione del candidato vincitore della borsa di studio o dell'assegno di ricerca è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Comitato Esecutivo del CNN, sulla base della valutazione effettuata secondo i criteri specifici definiti nel bando concorsuale.

### **Articolo 3**

#### **Bando e modalità di selezione dei candidati**

1. Il bando deve contenere:
  - il numero e l'importo della misura di sostegno economico da conferire;
  - la tipologia della misura di sostegno economico, la materia o l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare;
  - i requisiti minimi per la candidatura;
  - la denominazione dell'elargitore, se su fondi esterni;
  - i termini e modalità di presentazione delle domande e l'eventuale documentazione richiesta ai candidati;
  - i criteri per l'individuazione dei soggetti vincitori.

### **Articolo 4**

#### **Ammontare delle borse di studio e degli assegni di ricerca**

1. Le borse di studio e gli assegni di ricerca vengono istituiti per importi fissati nella delibera del Comitato Esecutivo, sulla base delle disponibilità delle risorse economiche a copertura della spesa.
2. L'ammontare della misura erogata è soggetto alle trattenute fiscali, se previste per legge.
3. La misura erogata è indivisibile e può essere corrisposta ad un vincitore in più rate ma non può essere suddivisa tra più vincitori.

### **Articolo 5**

#### **Fondi utilizzati**

1. I fondi per le borse di studio e gli assegni di ricerca possono provenire anche da contratti o convenzioni con istituzioni, da enti italiani o stranieri, da donazioni di privati o lasciti solidali.
2. Nei casi di utilizzo di fondi non propri, l'attivazione della borsa di studio o dell'assegno di ricerca è in ogni caso subordinata al versamento da parte del soggetto erogatore del

relativo importo sul conto corrente intestato al CNN, oltre che alla decisione in merito del Comitato Esecutivo a norma delle vigenti disposizioni.

## **Articolo 6**

### **Comunicazione relativa all'erogazione**

1. Il CNN dà comunicazione del vincitore del bando e delle motivazioni che hanno indotto alla sua scelta sul suo sito web e sui social media.
2. La decisione adottata dal Comitato Esecutivo è definitiva e non reclamabile.

## **Articolo 7**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/6/2003 n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dello strumento formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione stessa.

## **CAPO 2**

### **PREMI DI LAUREA**

## **Articolo 8**

### **Oggetto e finalità**

1. Il CNN, al fine di favorire e sostenere il proseguimento ed il completamento della formazione di laureati meritevoli di Università italiane o dell’Unione Europea, può istituire premi di laurea su materie di interesse notarile – a carattere ricorrente o singoli – da assegnare a seguito di selezione pubblica.
2. I premi di laurea possono essere destinati:
  - ai laureati che abbiano conseguito il titolo di studio di laurea triennale e/o magistrale;
  - ai possessori del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ai possessori di diploma del corso di master universitario, ai dottorati di ricerca per l’elaborazione della migliore tesi.

## **Articolo 9**

### **Istituzione**

1. I premi di laurea sono istituiti dal CNN, con delibera del Comitato Esecutivo, anche in partenariato con Università, enti pubblici e privati.
2. L'ammontare del premio viene fissato nella medesima delibera di istituzione, sulla base delle disponibilità delle risorse economiche a copertura della spesa.

## **Articolo 10**

### **Bando e modalità di selezione dei candidati**

2. La selezione dei candidati avviene sulla base di specifico bando di concorso, concordato con l'eventuale elargitore in conformità al presente Regolamento.
3. Il bando deve contenere:
  - il numero e l'importo dei premi da conferire;
  - la tipologia del premio, la materia o l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare;
  - i requisiti minimi per la candidatura;
  - la denominazione dell'elargitore, se su fondi esterni;
  - i termini e modalità di presentazione delle domande e l'eventuale documentazione richiesta ai candidati;
  - le modalità del trattamento dei dati personali;
  - i criteri per l'individuazione dei vincitori.

## **Articolo 11**

### **Pubblicità**

1. Tutti i bandi devono essere pubblicizzati sul sito web istituzionale del CNN e sui social media.

## **CAPO 3**

### **PREMI E ATTI DI LIBERALITÀ**

#### **Articolo 12**

##### **Premi**

1. Al fine di supportare persone fisiche, associazioni, enti, organizzazioni, onlus che si siano particolarmente distinte nei campi di interesse notarile, il CNN può istituire premi nella forma di riconoscimenti economici ovvero oggetti simbolici o anche stage presso il Consiglio stesso.

#### **Articolo 13**

##### **Atti di liberalità**

1. Per atti di liberalità in generale si intendono i contributi destinati pro bono e senza obblighi per i beneficiari.
2. I contributi possono essere erogati in favore di onlus, associazioni, enti, organizzazioni che non hanno scopo di lucro, al fine di sostenere il prosieguo dell'impegno sociale, civile, scientifico, supportato da tali organizzazioni.

## **Articolo 14**

### **Principi di riferimento**

1. Le erogazioni liberali non devono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del CNN.
2. Il CNN non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, anche se aventi natura giuridica di associazione o fondazione agli stessi strumentale o di loro rappresentanti e candidati.
3. Il CNN non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi di ordine personale o dell'Ente.

## **Articolo 15**

### **Trasparenza**

1. Il CNN pubblica sul sito web istituzionale e sui social media le informazioni relative alla concessione degli ausili finanziari erogati.
2. Tutti i bandi devono essere pubblicizzati sul sito web istituzionale del CNN e sui social media.

## **TITOLO 3**

### **PATROCINI**

#### **CAPO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 16**

### **Definizione**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte del CNN verso iniziative di particolare valore professionale, culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, attinenti agli ambiti di intervento e coerenti con la funzione e le finalità del CNN e la valorizzazione del ruolo del Notariato.

## **Articolo 17**

### **Prerequisiti per la concessione**

1. La concessione del patrocinio del CNN è stabilita sulla base:
  - del valore culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio;
  - della coerenza e pertinenza dell'iniziativa oggetto della richiesta rispetto ai compiti istituzionali e alle finalità del CNN;
  - delle ricadute sulla promozione e valorizzazione dell'immagine del Notariato;
  - dell'autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'Ente che richiede la concessione;
  - dell'assenza di elementi che possono danneggiare o offuscare l'immagine del CNN;
  - dell'assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra l'Ente richiedente e il CNN;
  - della tipologia di iniziativa prevista che deve avere necessariamente carattere nazionale; se l'iniziativa ha carattere territoriale, potrà essere richiesto, in collaborazione con il CNN, il patrocinio ai singoli Consigli Notarili Distrettuali;
  - del coinvolgimento preventivo del CNN da parte dell'Ente richiedente, qualora la realizzazione dell'iniziativa implichi la necessaria collaborazione da parte delle strutture del CNN;
  - della garanzia da parte dell'Ente richiedente che le iniziative vengano realizzate nel rispetto dell'immagine del Notariato e del decoro professionale dei Notai.

## **Articolo 18**

### **Iniziative oggetto di patrocinio**

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
  - eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, campagne di informazione);
  - pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, comunicati stampa);
  - siti web, social media e prodotti multimediali (quali ad esempio spot pubblicitari);

- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con esplicite finalità professionali, culturali, scientifiche, sociali, educative, ambientali ed economiche;
- comitati d'onore o comitati scientifici.

## **Articolo 19**

### **Destinatari**

1. Il patrocinio è concesso a:
  - Comitati Notarili Regionali, Consigli Notarili Distrettuali, Fondazione Italiana per il Notariato, Scuole di Notariato e altre Organizzazioni Notarili;
  - Comuni, Province, Comunità montane e altri Enti pubblici;
  - Università, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni e altri Enti e Organizzazioni privati o pubblici, italiani e internazionali, che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e serietà dell'iniziativa;
  - Soggetti privati che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per il Notariato.

## **Articolo 20**

### **Tipologia e durata del patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso solo per la singola iniziativa per la quale è stato richiesto, che può comportare la realizzazione di una o più di una attività <sup>1</sup>.
2. Qualora venga richiesto il patrocinio per un'iniziativa che comporta la realizzazione di una serie di attività, il CNN si riserva di richiedere l'esclusione di una o più di esse se non rispondenti ai requisiti previsti.
3. Il patrocinio viene concesso ad iniziative la cui durata non deve superare i 12 mesi; è tuttavia nella facoltà del CNN decidere di partecipare, concordandolo con le parti, a particolari iniziative di durata superiore ai 12 mesi.
4. Qualora le attività inerenti all'iniziativa per cui è stato richiesto il patrocinio non vengano realizzate entro i termini indicati dall'Ente nella "Domanda di concessione", è necessario sottoporre al CNN una nuova richiesta di concessione del patrocinio.
5. Non è previsto il tacito rinnovo.

## **Articolo 21**

### **Esclusioni**

1. Il CNN non aderisce a iniziative che perseguono fini di lucro.
2. Il CNN non concede il patrocinio alle iniziative di carattere puramente locale.

---

<sup>1</sup> Un'iniziativa può comportare la realizzazione di una singola attività o di una serie di attività (es. una campagna sui lasciti può prevedere da parte dell'Ente la realizzazione di una guida sui lasciti, la predisposizione di un comunicato stampa e l'organizzazione di incontri informativi sul territorio con i Notai); in entrambi i casi la loro descrizione dettagliata deve essere necessariamente specificata nella "Domanda per la concessione del patrocinio" (Articolo 25).

3. La concessione del patrocinio non comporta costi a carico del bilancio del CNN (ad eccezione dei costi sostenuti per il personale degli Uffici del CNN coinvolto nelle attività).
4. A ciascun Ente può essere concesso il patrocinio per non più di un'iniziativa per volta, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti.

## **Articolo 22**

### **Informazioni generali**

1. Per informazioni generali e richieste su come ottenere il patrocinio è possibile contattare il CNN scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica [cnn.patrocini@notariato.it](mailto:cnn.patrocini@notariato.it).

## **CAPO 2**

### **ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

## **Articolo 23**

### **Coinvolgimento e ruolo del CNN**

1. Con il conferimento del patrocinio i soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione e diffusione che l'attività prevista dall'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio e la collaborazione del CNN.
2. Il ruolo degli Uffici del CNN è di collaborazione e di supporto all'Ente richiedente; in nessun caso il CNN svolgerà le attività di competenza dell'Ente, sostituendosi a quest'ultimo.
3. I contenuti (es. testi, comunicati stampa, ecc.) e l'impostazione grafica dell'attività prevista (es. pubblicazioni a stampa, siti web, ecc.) nell'ambito dell'iniziativa patrocinata devono essere condivisi con il CNN almeno tre settimane prima della loro pubblicizzazione e diffusione, per permettere all'ufficio deputato di apportare le eventuali necessarie modifiche e integrazioni.
4. Gli strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione e diffusione dell'attività prevista nell'ambito dell'iniziativa patrocinata vanno condivisi con il CNN, che si riserva di consigliare l'utilizzo di strumenti alternativi.
5. Nel caso di eventi che prevedono il coinvolgimento dei Notai sul territorio (es. incontri informativi sui lasciti), è necessario indicare al CNN con almeno due mesi di anticipo le modalità organizzative dettagliate (es. luogo, orario, altri Enti patrocinatori) dell'evento e la città in cui è previsto che avvengano gli incontri, per permettere alla struttura di effettuare la corretta procedura interna di coinvolgimento dei Notai a livello territoriale.
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni ai contenuti, al programma o alla data dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al CNN che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.

## **Articolo 24**

### **Modalità di utilizzo del logo**

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati a utilizzare formalmente denominazione e logo e a fare menzione del patrocinio solo dopo aver ricevuto l'approvazione ufficiale da parte del CNN.
2. La concessione del patrocinio comporta che il logo e la denominazione del CNN possano essere utilizzati per la sola manifestazione patrocinata.
3. Le modalità d'uso del logo e della denominazione del CNN vanno concordate con il CNN almeno tre settimane prima dell'inizio dell'iniziativa.
4. I soggetti patrocinati utilizzano il logo del CNN accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato".

## **CAPO 3**

### **DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO**

## **Articolo 25**

### **Modalità di richiesta del patrocinio**

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare una apposita istanza di patrocinio (di seguito nominata "Domanda per la concessione del patrocinio"), indirizzandola al Comitato Esecutivo del CNN.
2. La "Domanda per la concessione del patrocinio" deve pervenire almeno quarantacinque giorni prima della data prevista di inizio dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo.
3. Attraverso la "Domanda per la concessione del patrocinio" si può richiedere il patrocinio a non più di una iniziativa (es. organizzazione campagna lasciti, realizzazione guida sui lasciti, organizzazione di incontri informativi sui lasciti).
4. La "Domanda per la concessione del patrocinio" può essere inviata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [cnn.patrocini@notariato.it](mailto:cnn.patrocini@notariato.it) o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Al Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del Notariato - Richiesta concessione patrocinio - via Flaminia 160 00196 ROMA.
5. La "Domanda per la concessione del patrocinio" deve:
  - riportare il nome e i recapiti del responsabile dell'iniziativa e dell'Ente;
  - essere corredata dai documenti (descrizione o statuto dell'Ente) che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
  - riportare la relazione illustrativa dell'iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio;

- riportare la descrizione dettagliata dell'attività pianificata nell'ambito dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio;
- indicare eventualmente il titolo dell'iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio;
- indicare la durata temporale dell'iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio;
- indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e a quali.

## **Articolo 26**

### **Istruttoria della pratica di concessione**

1. Il Comitato Esecutivo valuta le richieste pervenute e stabilisce l'ufficio di competenza per l'istruttoria della pratica.
2. Il Presidente del CNN, o suo delegato, concede o meno il patrocinio, previa verifica dei requisiti richiesti per la stessa concessione, e ne dà comunicazione in sede di Consiglio.

## **CAPO 4**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 27**

##### **Revoca**

1. Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

#### **Articolo 28**

##### **Tutela**

1. Il CNN si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

#### **Articolo 29**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti regolamenti o delibere sulle stesse materie.